

COMUNE DI FIDENZA

STATUTO

Delibera n. 72 del 9.12.2003

Titolo I Principi fondamentali

Art. 1 - Il Comune.

1. Il Comune di Fidenza è la comunità di persone che vive ed opera nel territorio definito dai propri confini; esso si amministra con l'autonomia garantita dalla costituzione ed attribuita dalle leggi della Repubblica italiana, secondo l'ordinamento giuridico vigente e sulla base del presente Statuto, per la cura generale dei propri interessi e per il proprio sviluppo civile, sociale, economico, culturale, politico, nella prospettiva della pace e della cooperazione fra le comunità locali e tra i popoli.
2. Lo Statuto esprime i principi dell'autonomia del Comune, ne indica i fini politici, ne delinea la struttura organica e funzionale, conforma l'azione amministrativa, garantisce l'accesso e la partecipazione dei cittadini ad essa ed il controllo del suo esercizio.
3. I regolamenti per la sua attuazione ed ogni altro atto che sia adottato per disciplinare l'attività amministrativa comunale devono adeguarsi ad esso, oltre che alle disposizioni della legge.
4. Gli organi dell'ente rappresentano la comunità locale ed agiscono nel suo interesse per il bene comune. Essi hanno sede nel capoluogo.
5. Fidenza, già municipio romano, poi comune denominato Borgo San Donnino nel medioevo, ha riacquisito l'antico nome per regio decreto n. 941 del 9 giugno 1927; ha titolo di città riconosciute nel passato ed infine confermato con decreto del capo del governo del 13 dicembre 1939; ha stemma partito: all'aquila imperiale dimezzata in campo d'oro a sinistra e croce d'argento dimezzata in campo rosso a destra, con corona turrata di città e gonfalone rosso caricato dello stemma, entrambi da ultimo confermati con il menzionato provvedimento.

Art. 2 - Fini politici generali.

1. Il Comune promuove e persegue la piena attuazione dei principi e dei valori affermati nella Costituzione della Repubblica, è parte della nazione italiana una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, individua nelle differenze culturali, religiose ed etniche una ricchezza da valorizzare, è promotore dell'unità politica, sociale e civile dell'Europa.
2. In conformità ai principi del comma precedente e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e dei popoli (Carta delle nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Carta Sociale Europea, Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia), sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A tal fine promuove ogni iniziativa culturale e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione ed

assume iniziative dirette a favorire quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.

3. Il Comune:

- a) indirizza e promuove un armonico sviluppo civile, sociale ed economico nel proprio territorio nel quadro di un programmato equilibrio fra l'espansione delle attività economiche, la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- b) tutela la dignità della persona umana, assicurando le più ampie libertà politiche, ripudiando in particolare ogni discriminazione per ragioni di religione, razza, opinione politica e censo, garantendo l'integrazione sociale e la convivenza civile basate sulla tolleranza;
- c) asseconda, valorizza e promuove l'articolazione e l'aggregazione della comunità locale nelle associazioni civili, politiche, religiose, culturali, economiche, nella cooperazione e nel volontariato, quali elementi diffusivi di democrazia, solidarietà, tutela sociale, educazione civica;
- d) assicura ai cittadini i servizi alla persona, con particolare riguardo a quelli inerenti l'istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza sociale, i trasporti, le attività sportive;
- e) ispira la propria azione sociale alla solidarietà, dando preminenza all'assistenza ed alla protezione della persona, con particolare riguardo alla famiglia, all'infanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, agli immigrati, agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza e per garantire a tutti i cittadini le più efficaci condizioni di assistenza sanitaria e di salubrità e sicurezza dell'ambiente e il diritto alla casa;
- f) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche per il tramite dei servizi sociali ed educativi. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- g) opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
- h) adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, al fine di garantire la fruibilità delle risorse naturali alle persone di oggi e alle future generazioni;
- i) tutela il patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico, garantendone il godimento a tutta la collettività;
- l) tutela il lavoro coordinando e promuovendo lo sviluppo delle attività agricole, commerciali, artigianali, industriali e di servizio; si costituisce, pur nel pieno riconoscimento della libertà d'iniziativa economica quale importante punto di riferimento programmatico per lo sviluppo stesso, che tenga conto delle esigenze rappresentate dalle forze imprenditoriali, sindacali, e della società civile;
- m) predispone idonei strumenti di prevenzione e di pronto intervento da attivarsi in caso di calamità.

- n) promuove l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole e favorisce la partecipazione alla cosa pubblica delle giovani generazioni anche tramite l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi.
- o) concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.
- p) valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme ed espressioni e favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione. A tale fine sviluppa forme di collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni, promuove iniziative di incontro e scambio, attua ed agevola iniziative tese a valorizzare le specificità storico-culturali e le tradizioni della città; sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; assicura risorse e predispone interventi per la qualificazione del profilo urbano della città con particolare riguardo alle tradizioni artistiche, storiche, artigianali che ne caratterizzano l'aspetto.
- q) opera per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscano ai cittadini l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la piena fruibilità della città.
- r) concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

Art. 3 - Cooperazione con altri ordinamenti.

1. Il Comune concorre, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, in collaborazione con i comuni vicini, la Provincia, la Regione, lo Stato, all'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana e dello Statuto regionale.
2. Esso esercita a questo fine, oltre alle proprie dirette, le attribuzioni delegategli dallo Stato, e dalla Regione e dalla Provincia.
3. Asseconda l'associazione con altri comuni, in tutte le forme di legge fino all'unione, e con la Provincia, in particolare per:
 - la programmazione coordinata della gestione del territorio e delle sue risorse economiche;
 - la gestione convenzionata o consortile di pubblici servizi con particolare riferimento alla salute e all'ambiente;
 - la realizzazione di opere pubbliche di interesse comune.
4. Aderisce alla promozione di comunità politiche sovranazionali e, anzitutto, a quella europea e ricerca a questo scopo collaborazione culturale, economica e sociale con comunità locali di altri Stati.

Art. 4 - Metodo di amministrazione.

1. Il Comune prepone all'azione amministrativa la ricognizione quantitativa e qualitativa dei bisogni e degli interessi e la esercita con il metodo della programmazione e della pianificazione, in concorso, in accordo e per l'attuazione di quelle statale, regionale, provinciale e intercomunale.

2. Esso persegue, nella cura dei pubblici interessi, nella gestione dei servizi pubblici, nell'utilizzazione del proprio patrimonio, l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e l'imparzialità della propria azione.
3. Organizza le strutture, le funzioni, i servizi dell'Amministrazione per:
 - distinguere le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione;
 - individuare gli uffici ed i soggetti ad essi preposti, responsabili dei procedimenti, dei provvedimenti, degli atti di gestione;
 - consentire ai cittadini la più agevole, spedita, economica fruizione;
 - permettere il permanente controllo del loro esercizio.

Art. 5 - Partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.

1. Il Comune elabora i programmi di amministrazione, i bilanci annuali e pluriennali, l'istituzione di tributi e contributi, l'assunzione e la dismissione di pubblici servizi, i piani e programmi territoriali, urbanistici, ambientali, economici, i pareri circa grandi opere pubbliche promosse da altre amministrazioni, promuovendo la consultazione dei cittadini in assemblee popolari, generali o per zone urbane e foranee, di gruppi ed associazioni.
2. Esso considera allo stesso scopo le istanze, petizioni, proposte di cittadini, singoli o associati, relative a questioni di interesse generale.
3. Ammette a richiesta degli elettori e indice di propria iniziativa il referendum popolare per la consultazione generale dei cittadini.
4. Riconosce ed assicura la partecipazione volontaria di singoli, gruppi ed associazioni, come previsto dal successivo art. 31, alla gestione dei pubblici servizi; promuove ed asseconda l'iniziativa popolare per l'esercizio di attività di interesse collettivo.
5. Promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
6. Riconosce il diritto e promuove la partecipazione dei cittadini al controllo di qualità dei servizi.

Art. 6 - Partecipazione al procedimento amministrativo ed accesso agli atti.

1. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si applica integralmente la disciplina della normativa vigente in materia
2. E' garantito ai cittadini l'accesso agli atti ed alle informazioni attraverso l'integrale applicazione della normativa vigente in materia.

Art. 7 – Procedimenti per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici.

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione a soggetti privati o pubblici di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici, nonché quelli che danno luogo alla attribuzione a soggetti privati o pubblici di diritti particolari nell'uso di beni o nella fruizione di servizi comunali sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Nel caso di dissenso circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste, gli interessati possono chiedere che ne venga investito il Difensore civico.

Titolo II
Ordinamento politico
Sezione I
Il Consiglio comunale
Capo I
Il Consiglio comunale

Art. 8 - Funzioni del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio indirizza, programma e controlla l'attività politica ed amministrativa del Comune, sia quest'ultima gestita in modo diretto o attraverso qualsiasi altra forma di gestione consentita dalla legge.
2. Esso esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge.
3. Indirizza l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo che definiscano gli obiettivi e le finalità da raggiungere, individuino le risorse e gli strumenti dell'azione, stabiliscano le prescrizioni da osservare, indichino gli elementi la cui variazione richieda ulteriori sue deliberazioni.
4. Alle commissioni che siano istituite nell'ambito del Consiglio non può essere attribuita competenza ad adottare atti o provvedimenti amministrativi con efficacia esterna.
5. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari sono fissate le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Art. 9 - Presidenza del Consiglio comunale.

1. Il Presidente del Consiglio comunale è la figura istituzionale che rappresenta tutto il Consiglio nei rapporti pubblici e con gli altri organi comunali. Nell'espletamento delle sue funzioni si ispira ai principi di imparzialità e di equidistanza dalle parti politiche rendendo effettivo il diritto delle minoranze a svolgere la loro funzione di critica costruttiva e di controllo dell'operato della pubblica amministrazione nel superiore interesse della collettività.
2. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Nella prima adunanza successiva alla sua rinnovazione il Consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti e la eventuale surrogazione di alcuno di essi, elegge uno dei suoi membri a proprio Presidente ed un altro a Vicepresidente, ciascuno con il voto favorevole e palese della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. Se dopo due votazioni successive nessun candidato alla presidenza e alla vicepresidenza ottiene la predetta maggioranza, si procede nella stessa seduta a ballottaggio tra i due che abbiano conseguito maggiori suffragi nella seconda votazione ed è eletto chi ottiene il maggior numero di voti o, a parità di voti, chi è stato eletto consigliere con la maggiore cifra individuale o, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente eletti assumono immediatamente l'ufficio. Essi durano in carica quanto il Consiglio che li nomina. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque causa sono sostituiti dal Consiglio con l'anzidetto procedimento nella prima seduta successiva all'evento.
6. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Inoltre lo supplisce in caso di sua assenza o impedimento temporanei o di astensione necessaria.

In caso di assenza anche del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal consigliere anziano fra quelli eleggibili all'ufficio.

7. Chi è tenuto a presiedere il Consiglio comunale decade dall'ufficio se, richiestone secondo la legge o lo Statuto, ometta di convocarlo nel termine stabilito o se non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio stesso o a più di cinque nell'anno, salvo che ciò derivi da causa di forza maggiore. Inoltre il Presidente o il Vicepresidente, o entrambi, decadono nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei loro confronti approvata con la stessa maggioranza prevista per la loro elezione.
8. Il Sindaco non può essere eletto a presiedere il Consiglio comunale. Non possono essere eletti a presiedere il Consiglio i consiglieri che abbiano concorso alla carica di Sindaco.
9. Le cariche di Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale sono incompatibili con quella di capogruppo consiliare. Il regolamento potrà prevedere ulteriori incompatibilità

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio comunale.

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 11 – Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione delle adunanze è disposta dal Presidente o dal Vicepresidente che lo sostituisce con avviso scritto notificato a ciascun consigliere non oltre il quinto giorno antecedente quello della seduta, salvi i casi urgenti, per i quali l'avviso deve essere notificato almeno il giorno prima. Negli stessi termini l'avviso deve essere comunicato al Sindaco ed agli assessori.
2. Nessuna proposta di deliberazione può essere votata se non sia stata depositata per iscritto a disposizione dei consiglieri almeno 72 ore prima, non computandosi nel termine i giorni festivi, salvo i casi di comprovata urgenza e salvo casi particolari previsti dal regolamento.
3. Le sedute sono valide soltanto con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune; le deliberazioni soltanto se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, tranne i casi per cui una diversa maggioranza sia prescritta da norme vigenti.
4. Le votazioni sono palesi tranne che per le deliberazioni concernenti persone; sono comunque palesi, se ciò sia prescritto dalla legge.
5. Le sedute sono presiedute e dirette dal Presidente o dal Vicepresidente che lo sostituisca, se la legge non disponga altrimenti.
6. Gli assessori possono e, se il Presidente lo chieda con l'avviso di convocazione del Consiglio, devono partecipare alle sedute, con facoltà di esporre le proposte di deliberazione provenienti dai settori di amministrazione cui essi siano preposti e con l'obbligo di fornire i chiarimenti che siano loro domandati. Essi sono obbligati a partecipare alle sedute o alla parte di esse in cui è prevista la proposizione di interrogazioni e interpellanze relative alle rispettive attribuzioni.

Capo II

Le commissioni consiliari

Art. 12 - Istituzione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel suo seno commissioni consultive permanenti con competenza per categorie di attribuzioni proprie ovvero temporanee con competenza per singoli affari al fine di approfondire preventivamente le tematiche oggetto dei lavori

- consiliari e di favorire il contributo di idee e proposte da parte di enti, associazioni e organismi partecipativi in genere.
2. Le commissioni consultive permanenti hanno la stessa durata del Consiglio che le costituisce; quelle temporanee restano in carica per il periodo occorrente all'assolvimento dell'incarico conferito, ma non più dello stesso Consiglio.
 3. I componenti delle commissioni sono consiglieri comunali designati dai gruppi in modo da assicurare, nelle forme previste dal regolamento, comunque la rappresentanza di ciascuno di essi e possono essere assistiti da esperti per problemi specifici.
 4. I lavori delle commissioni permanenti e temporanee sono pubblici: vi possono partecipare su invito del Presidente con diritto d'intervento i rappresentanti eletti da associazioni, gruppi di volontariato ed organismi partecipati in genere, iscritti all'albo di cui all'art. 31, in numero e con le modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso art. 31.
 5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni possono compiere indagini per acquisire informazioni, dati e documentazioni utili all'attività consiliare, avvalendosi anche dell'audizione di soggetti pubblici e privati.
 6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco e assessori con richiesta scritta e sono tenute a sentirli ogni qualvolta questi lo richiedano.
 7. Il Consiglio comunale, può costituire commissioni di controllo o garanzia, alle quali si applicano le regole previste per le commissioni permanenti. La presidenza di tali commissioni dovrà essere attribuita alle opposizioni.
 8. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 13 - Funzione delle commissioni

1. Consistenza, competenza, facoltà e funzionamento delle commissioni permanenti sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Consistenza, competenza e facoltà delle commissioni temporanee sono definite con la deliberazione istitutiva; per il loro funzionamento vale il predetto regolamento.
3. Ciascuna commissione è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei componenti computata secondo il regolamento. Funge da segretario un dipendente dell'ente appositamente incaricato.
4. Le commissioni permanenti sono organi del Consiglio comunale di esame preliminare, di approfondimento, di elaborazione e di definizione e debbono da questo essere consultate sulle materie di propria competenza, in base a quanto previsto dal regolamento.

Capo III

I consiglieri comunali

Art. 14 - Il consigliere comunale.

1. Le competenze e facoltà dei consiglieri sono definite, oltre che dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Essi possono assistere alle adunanze di tutte le commissioni istituite presso l'Amministrazione comunale.
3. Nell'ambito delle sedi comunali sono apprestati uno o più locali ove i consiglieri, singoli o in gruppo, possano esercitare le proprie facoltà di accesso ai documenti e alle

informazioni, di consultazione collegiale, di iniziativa e proposizione politica e amministrativa.

4. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e di avere risposta ai sensi del regolamento; di ottenere gratuitamente dagli uffici comunali informazioni e copie di qualsiasi documento anche di aziende, istituzioni e società partecipate, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
5. E' istituita l'anagrafe patrimoniale dei consiglieri in carica, degli assessori, del Sindaco, degli amministratori di aziende, istituzioni e società costituite dal Comune, dei rappresentanti del Comune in qualunque altro ente o soggetto giuridico.
6. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive o a cinque nell'arco dell'anno, senza avviso o successiva giustificazione incorrono in decadenza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale decorso il termine di 30 giorni dalla notificazione che il Presidente fa all'interessato dell'avviso di apertura del procedimento qualora, entro detto termine, l'interessato non produca giustificazione scritta. All'elenco dei consiglieri assenti ingiustificati è data pubblicità nelle forme stabilite dal regolamento.
7. Su richiesta del singolo consigliere interessato, è consentita la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. La sua entità non potrà superare quella della somma dei gettoni di presenza che sarebbero spettati, l'anno precedente, al consigliere che avesse partecipato a tutte le sedute di Consiglio e di commissione effettivamente tenutesi; per ogni assenza a seduta di Consiglio o di commissione, dovrà essere operata una detrazione proporzionale.

Art. 15 - I gruppi consiliari.

Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capi-gruppo, l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo IV

I rappresentanti del Consiglio comunale

Art. 16 - I rappresentanti del Consiglio comunale.

1. Possono essere nominati rappresentanti del Consiglio comunale presso qualunque organo di soggetto giuridico pubblico o privato soltanto cittadini eleggibili all'ufficio di consigliere comunale.
2. La candidatura all'elezione deve essere motivata da parte del gruppo politico o del consigliere comunale proponente con attestazione di idoneità all'incarico per doti culturali, civiche e tecniche.
3. Se non sia altrimenti disposto, il rappresentante eletto cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato; ne decade, per quanto applicabile, per qualunque causa che comporti la decadenza dall'ufficio di consigliere comunale, oltre che per cause previste da norme speciali.
4. La nomina e la revoca sono deliberate dal Consiglio con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei votanti, se altre norme non prescrivano per la nomina forme di voto limitato o separato per garantire la rappresentanza delle minoranze. Se per la nomina ottengano voti più candidati di quanti siano eleggibili, sono eletti quelli che ricevano maggiori preferenze, in assoluto o nell'ambito di ciascuna limitazione preconstituita.

Sezione II La Giunta comunale

Art. 17 - Composizione della Giunta comunale.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 7 assessori da lui nominati fra cittadini che possono essere eletti all'ufficio di consigliere comunale di cui uno con funzione vicaria.
2. La composizione della Giunta è comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua rinnovazione, subito dopo la convalida degli eletti e la nomina del Presidente del Consiglio. La revoca o la sostituzione di assessori per qualunque motivo è effettuata dal Sindaco ed è da lui comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale. Il Sindaco può proporre gli assessori al coordinamento e al controllo di settori dell'Amministrazione coincidenti con strutture definite dell'organizzazione comunale. La preposizione e la sua revoca o modificazione sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva. Il Sindaco può sempre avocare a se stesso l'esercizio generale od occasionale delle funzioni delegate.
4. L'assessore con funzione di Vicesindaco, supplisce il Sindaco in caso di impedimento o assenza; egli precede in grado gli altri assessori. Il grado di questi, per qualunque effetto e in particolare per la supplenza del Sindaco, in caso di impedimento o di assenza anche del Vicesindaco, è determinato dall'antiorità della nomina e, per nominati simultaneamente, dall'anzianità di età.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta comunale.

1. La Giunta comunale è convocata con avviso scritto comunicato agli assessori almeno il giorno prima della riunione, ma per causa urgente può esserlo anche verbalmente.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei membri del Collegio ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non ne prescriva una diversa.
3. Le votazioni sono palesi, tranne che per le deliberazioni concernenti persone.
4. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario del Comune o dal funzionario che legittimamente lo supplisca e sono sottoscritti da lui e dal Presidente. Se entrambi i primi due manchino o per legge non possano essere presenti alla deliberazione, il processo verbale è redatto da uno degli assessori designato dalla Giunta.
5. Le sedute non sono pubbliche, ma la Giunta può richiedere od ammettere la presenza:
 - a) dei responsabili degli uffici e dei servizi o di soggetti estranei all'Amministrazione per informazione e consulenza tecnica;
 - b) di rappresentanti dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, di amministratori delle aziende e delle istituzioni, di rappresentanti del Comune presso altri soggetti pubblici o privati per coordinamento dell'azione amministrativa;
 - c) di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni per collaborazione e concerto;
 - d) di rappresentanti di associazioni economiche, sociali, culturali per consultazione circa questioni di interesse generale;
 - e) del Direttore generale.

Art. 19 - Attribuzioni della Giunta comunale.

La Giunta comunale adotta tutti gli atti di amministrazione che dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto non siano espressamente attribuiti o comunque non siano riservati al Consiglio comunale o al Sindaco ovvero non siano attribuiti al Direttore generale, al Segretario generale, ai dirigenti o ai funzionari del Comune. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 20 - Attribuzioni del Sindaco.

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune.

In particolare:

- a) ha la legale rappresentanza politica e giuridica dell'ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio che potrà delegare ad assessore, dirigente o funzionario;
 - b) attua, nel limite della propria competenza, gli obiettivi indicati nel documento contenente gli indirizzi generali di amministrazione;
 - c) coordina lo svolgimento delle funzioni degli assessori mantenendo l'unità di indirizzo politico finalizzato al conseguimento ed alla realizzazione degli scopi dell'Ente;
 - d) nomina il Segretario generale e nei casi previsti dalla legge, previa deliberazione della Giunta, può revocarlo;
 - e) nomina e revoca il Direttore generale previa deliberazione della Giunta comunale;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'organizzazione ed all'attività del Comune impartendo direttive di indirizzo, vigilanza, controllo e verifica al Direttore generale, al Segretario generale e ai dirigenti;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento;
 - h) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - i) sovrintende ed indirizza l'attività di polizia locale;
 - j) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Dà informazione al Consiglio delle nomine, designazioni e revoche di cui al comma precedente, nella seduta successiva.
3. Può delegare e revocare la delega all'esercizio di attribuzioni determinate a ciascuno degli assessori ed assegnare incarichi speciali a singoli consiglieri, revocarli in qualsiasi momento, avocare a sé il compimento di singoli atti fra quelli delegati. Il conferimento e la revoca delle deleghe e degli incarichi sono comunicati al Consiglio comunale.

4. Delega agli assessori la sovrintendenza al funzionamento dei servizi; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.

Art.21 –Programma di mandato

1. il Sindaco predispone il programma, denominato programma di mandato, avente ad oggetto i progetti e le azioni da realizzarsi nel corso del mandato, attraverso un confronto con gli assessori e con il Direttore generale, i dirigenti ed i funzionari, nel rispetto dei ruoli di ognuno.
2. Collabora alla predisposizione del programma nell'esercizio della funzione di assistenza giuridico-amministrativa, il Segretario generale del Comune, cui spetterà indicare i percorsi più idonei sotto il profilo giuridico per il conseguimento dei progetti e delle azioni programmati.
3. Entro 3 mesi dall'avvenuta elezione, il Sindaco, ottenuta l'approvazione della Giunta, trasmette copia del programma a tutti i consiglieri comunali e alle associazioni comprese nell'albo di cui all'art. 31.
4. Il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio entro 30 giorni ma dopo non meno di 20 giorni dalla trasmissione
5. In occasione dell'apposita seduta il Sindaco, con l'eventuale collaborazione degli assessori, illustra il programma.
6. Ogni consigliere può formulare per iscritto raccomandazioni, osservazioni e proposte di modifica.
7. Il Sindaco di ognuna dichiara se intenda:
 - a) rigettarle;
 - b) accoglierle emendando il programma
 - c) accoglierle parzialmente emendando il programma;
 - d) riservarsi una valutazione
8. Il Sindaco entro 20 giorni dalla seduta di cui al comma 5 trasmette ad ogni consigliere il programma definitivo.
9. Ogni successivo atto adottato dev'essere conforme al programma di mandato che dovrà essere preliminarmente modificato nel caso si intendano attuare programmi od azioni non previste.
10. Il programma potrà essere sottoposto a verifica nelle sedute
 - a) di bilancio previsionale;
 - b) di rendiconto;
 - c) di assestamento generale;qualora lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri o una commissione consiliare permanente e, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 settembre;
11. In sede di verifica ogni consigliere può presentare per iscritto proposte di adeguamento e/o modifica, previa salvaguardia degli equilibri di bilancio, delle quali il Sindaco dichiarerà l'accoglimento totale o parziale ovvero il non accoglimento.
12. Il Sindaco potrà altresì apportare al programma gli adeguamenti e le modifiche ritenute necessarie, sentita la Giunta, ma dovrà preventivamente illustrare le modifiche e gli adeguamenti al Consiglio al fine di acquisirne ogni valutazione.

Art. 22 - Spese per le campagne elettorali

1. Il deposito delle candidature alla carica del Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti i candidati devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute giustificando le eventuali variazioni rispetto al preventivo.
2. L'organo competente per la vigilanza è il Collegio dei revisori dei conti.
3. Le modalità di redazione dei documenti e la loro pubblicità sono indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Titolo III
Partecipazione ed accesso dei cittadini all'amministrazione
Sezione I
Partecipazione popolare
Capo I
Istituti di consultazione

Art. 23 - Consultazione dei cittadini in assemblea

1. Il Comune favorisce la effettiva partecipazione all'attività politico amministrativa dell'ente.
2. L'Amministrazione comunale consulta i cittadini circa le questioni di interesse collettivo mediante assemblee pubbliche indette per tutta la popolazione, per gli abitanti di singole zone urbane o foranee, per gli utenti dei servizi comunali.
3. Per i cittadini abitanti nel territorio esterno al capoluogo sono indette comunque due assemblee generali per anno, a cadenza semestrale: in S. Margherita per il territorio a monte della via Emilia, in Castione dei Marchesi per il territorio a valle.
4. Le assemblee sono indette dal Sindaco con avviso pubblico diffuso almeno tre giorni prima mediante manifesto o altri adeguati mezzi di informazione, in cui siano indicati, oltre al luogo, al giorno e all'ora della riunione, il tema della consultazione. Sarà trasmessa la convocazione al Presidente del Consiglio Comunale che si farà carico di adeguata comunicazione ai consiglieri.
5. Le assemblee sono presiedute dal Sindaco o da un assessore delegato, che illustra le questioni da trattare e disciplina la discussione.
6. Ha facoltà di interloquire qualsiasi cittadino presente, con modalità prestabilite che consentano pluralità di interventi e libero contraddittorio.
7. Le assemblee possono formulare petizioni e proposte sottoscritte dai cittadini presenti, da sottoporre agli organi dell'Amministrazione e da comunicare ai gruppi consiliari.
8. Gli organi dell'Amministrazione, pur non essendo vincolati dalle conclusioni delle assemblee, devono tenerne conto e motivare il rigetto o il dissenso nell'adozione di atti o riguardanti l'argomento della consultazione.

Art. 24 - Consultazione dei cittadini per questionari.

1. L'Amministrazione comunale può consultare i cittadini anche mediante la richiesta di compilazione di questionari anonimi.
2. Il tema e il testo del questionario, le modalità della sua diffusione, raccolta e scrutinio sono deliberati dal Consiglio comunale.
3. Gli organi dell'Amministrazione, pur non essendo vincolati dall'esito della consultazione, devono motivare l'omissione o il dissenso del suo esito nell'adozione di atti o

provvedimenti riguardanti l'argomento del questionario, se abbia risposto almeno il 30% dei soggetti interpellati.

4. L'esito della consultazione deve essere pubblicato.

Art. 25 - Consultazione delle associazioni dei cittadini.

1. L'Amministrazione comunale consulta le associazioni dei cittadini su questioni di interesse collettivo che coinvolgano i loro fini. E' istituito a questo scopo l'albo delle associazioni secondo le modalità del regolamento previsto dall'art. 31.
2. L'Amministrazione comunale attua tale consultazione prima della istituzione o modifica significativa di servizi e, comunque, periodicamente per verificare la qualità dell'erogazione dei servizi ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 - Consulte.

1. Il Comune può promuovere la costituzione di consulte ed osservatori per aree di attività o d'interesse.
2. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'articolazione per settori d'attività e d'interesse, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.
3. Le consulte e gli osservatori partecipano alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune. Il regolamento prevede i casi in cui la consultazione è obbligatoria e le modalità di svolgimento. Possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi del successivo art.27

Capo II Iniziativa popolare

Art. 27 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o associati possono presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni, proposte circa atti e provvedimenti di sua competenza per la tutela ed il soddisfacimento di interessi collettivi.
2. Esse devono essere scritte, sottoscritte e motivate. Entro cinque giorni dal ricevimento all'ufficio protocollo sono pubblicate in copia all'albo pretorio comunale per la durata di 15 giorni e dal Sindaco trasmesse, se l'esame non compete a lui, alla Giunta o al Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza.
3. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco le esaminano rispettivamente entro due mesi, un mese, quindici giorni dal ricevimento. Le decisioni adottate sono pubblicate all'albo pretorio comunale per 15 giorni e comunicate al proponente o al primo dei proponenti se più di uno, entro 5 giorni dalla loro adozione.
4. L'elenco delle istanze, petizioni e proposte e delle decisioni ad esse relative di competenza della Giunta e del Sindaco sono comunicati al Consiglio comunale al termine di ciascun semestre solare.

Art. 28 - Esame delle istanze, petizioni, proposte

1. Gli organi dell'Amministrazione comunale competenti a pronunciarsi circa le istanze, petizioni e proposte presentate, possono consultarne gli autori ed invitarli ad integrarle e documentarle per migliore valutazione.

2. L'inerzia o il rifiuto degli invitati non esime gli organi amministrativi dall'esame e dalla pronuncia.
3. Il Consiglio comunale può invitare la Giunta ed il Sindaco a riesaminare istanze, petizioni e proposte da essi rigettate con l'indicazione motivata di diversi o nuovi criteri.

Capo III Referendum

Art. 29 - Iniziativa referendaria.

1. Il Consiglio comunale può indire, per iniziativa propria o su proposta del Sindaco, con deliberazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, consultazioni referendarie degli elettori del Comune su quesiti definiti, circa le materie e nei limiti di cui al comma 8.
2. La consultazione referendaria può essere richiesta da almeno 1800 cittadini aventi diritto rappresentati da un comitato promotore e sempre che la proposta non sia stata recepita dall'organo comunale competente entro il termine fissato dal regolamento.
3. Le forme di referendum ammesse sono: consultivo, abrogativo e propositivo.
4. Il referendum consultivo su una medesima questione non può essere ripetuto nel corso del mandato amministrativo e comunque nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.
5. Al referendum possono partecipare anche i cittadini non iscritti alle liste elettorali purchè residenti nel Comune di Fidenza da almeno 5 anni.
6. Il referendum è valido nel caso abbia partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il quesito sottoposto al referendum è accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano almeno la metà più uno del numero dei votanti.
8. Le consultazioni referendarie riguarderanno provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio comunale ad esclusione delle seguenti materie:
 - 1) i bilanci annuali e pluriennali, i rendiconti, l'assunzione di mutui;
 - 2) l'istituzione di tributi e contributi, le tariffe di essi e dei servizi pubblici;
 - 3) l'elezione degli amministratori del Comune, delle sue aziende ed istituzioni, la nomina dei suoi rappresentanti, le relative revocche e dichiarazioni di decadenza;
 - 4) il conferimento e la revoca di pubblici uffici;
 - 5) i provvedimenti relativi al personale dipendente;
 - 6) i regolamenti per il funzionamento degli organi dell'ente;
 - 7) i piani e programmi urbanistici e commerciali generali e le loro varianti generali;
 - 8) gli atti dovuti per legge.
9. Si rinviano le modalità ad apposito regolamento.

Art. 30 - Esiti delle consultazioni referendarie.

1. L'esito del referendum consultivo e propositivo non è vincolante per l'Amministrazione. Essa è tuttavia obbligata a motivare la sua omissione o il suo dissenso con apposito atto da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti l'organo competente.
2. Quando alla consultazione referendaria hanno partecipato la maggioranza degli elettori, dalla proclamazione dell'esito della consultazione, l'organo competente è tenuto a deliberare entro 30 giorni nel caso di referendum consultivi e propositivi, entro 3 mesi nel caso di referendum abrogativi

3. Nei 3 mesi previsti per l'abrogazione le norme restano in vigore. Qualora entro tale termine, la deliberazione non fosse intervenuta, l'efficacia abrogativa del referendum, avrebbe comunque corso.

Capo IV Partecipazione dei cittadini

Art. 31 - Partecipazione alla gestione dei servizi.

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla gestione dei servizi:
 - a) istituendo comitati elettivi rappresentativi degli utenti, con funzione consultiva e propositiva;
 - b) ammettendo la collaborazione volontaria, anche a scopo di tirocinio, di impiego del tempo libero, di socializzazione.
 - c) istituendo il "gruppo di contatto" relativo alla popolazione di età compresa tra i 16 e i 30 anni disciplinato da apposito Statuto.
2. La composizione, la costituzione, le attribuzioni dei comitati di gestione sono disciplinate dal regolamento di ciascun servizio per cui siano istituiti.
3. Il Comune ricerca un rapporto organico con le associazioni del volontariato disciplinandolo con apposito regolamento che avrà il compito di:
 - a. definire il rapporto tra Comune ed associazioni in relazione a tempi, modalità e condizioni;
 - b. disciplinare contributi e convenzioni;
 - c. disciplinare l'istituzione e l'aggiornamento di un albo comunale;
 - d. istituire e disciplinare un convegno periodico di programmazione, verifica e valutazione.

Sezione II Informazione

Art. 32 - Pubblicità dell'azione amministrativa.

1. Il Comune, anche a mezzo dell'ufficio relazioni con il pubblico, assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta ed i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari dei servizi comunali.
2. In particolare, oltre ad eseguirne la pubblicazione, la comunicazione, la notificazione prescritte dalla legge, l'Amministrazione comunale informa dei propri atti la popolazione in modo da favorirne la generale conoscenza e per ciò:
 - 1) annuncia con pubblico manifesto le convocazioni del Consiglio comunale e gli argomenti proposti a deliberazione in ciascuna adunanza;
 - 2) espone nell'albo pretorio presso la sede municipale ed in appositi spazi predisposti negli abitati frazionali l'elenco delle deliberazioni adottate in ciascuna seduta dal Consiglio e dalla Giunta comunali;
 - 3) comunica con pubblico manifesto l'adozione di:
 - regolamenti, ordinanze, atti amministrativi generali;
 - piani e programmi urbanistici generali, piani commerciali, programmi economici;
 - tariffe di tributi, contributi, prezzi di servizi pubblici;
 - 4) diffonde il testo degli atti indicati al n. 3 alle associazioni civiche ed alle organizzazioni economiche interessate;

- 5) utilizza i mezzi di informazione di massa per dare notizia degli atti di interesse generale e rammentare termini e modalità di adempimento di obblighi generalizzati.
3. Presso apposito ufficio comunale sono tenute a disposizione dei cittadini, per la consultazione ed eventuale estrazione di copie, la raccolta della Gazzetta ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della regione, lo Statuto ed i regolamenti comunali, le tariffe dei tributi, contributi e corrispettivi dei servizi pubblici.

Sezione III Difensore civico

Art. 33 - Istituzione e funzioni del Difensore civico.

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico per la tutela dell'interesse collettivo e dei singoli cittadini all'esercizio imparziale, efficiente e sollecito dell'azione amministrativa comunale.
2. Il Difensore civico, a richiesta di chiunque vi abbia interesse o di propria iniziativa:
 - a) segnala agli organi dell'Amministrazione comunale competenti irregolarità, ritardi, omissioni, abusi nell'attività degli stessi organi e degli uffici e servizi del Comune, delle sue aziende, istituzioni e società da esso costituite;
 - b) indica agli stessi organi esigenze da soddisfare o carenze cui porre rimedio,
 - c) ottiene da essi audizione per esporre verbalmente le proprie argomentazioni;
 - d) può chiedere agli uffici comunali informazioni sullo stato di procedimenti o affari amministrativi determinati.
 - e) esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui alla normativa vigente.
3. L'ufficio del Difensore civico è situato nella sede comunale ed è dotato dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio comunale che ne riconoscano l'ufficio.
5. Egli informa il Consiglio comunale con relazione annuale sulla sua attività.
6. Gli organi dell'Amministrazione interpellati devono rispondere al Difensore civico entro 30 giorni dal ricevimento delle sue segnalazioni e comunicazioni, gli uffici entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste di notizie.
7. Al Difensore civico è corrisposta l'indennità di carica eguale a quella che per legge può essere corrisposta agli assessori del Comune.

Art. 34 - Nomina del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, fra i candidati eleggibili alla carica di consigliere comunale, dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa, in possesso dei requisiti stabiliti dall'apposito regolamento, fra coloro che abbiano manifestato la disponibilità ad assumere l'ufficio nel termine fissato da apposito bando pubblico, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia conseguito la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta a votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto i maggiori voti e sarà eletto quello che ottenga il suffragio della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Egli dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte, anche se non consecutive.

4. Può essere revocato con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune se trascuri in modo grave di adempiere il proprio ufficio e non invii la relazione annuale al Consiglio sul proprio operato.
5. Decade dall'ufficio per le stesse cause che comportano decadenza dalla carica di consigliere comunale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

Art. 35 – Difensore civico convenzionato

Ai fini e con le maggioranze previste dall'art.34 e secondo le modalità di cui al regolamento, il Consiglio comunale può valutare la possibilità di convenzionarsi con la Regione o con altri Enti locali.

Titolo IV
Ordinamento dell'Amministrazione
Sezione I
Ordinamento degli uffici
Capo I
Organizzazione delle funzioni e dei servizi

Art. 36 - Regolamento generale degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione delle funzioni e dei servizi, degli uffici e degli apparati per il loro esercizio, del personale adibitovi e delle sue attribuzioni è disciplinato da regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di:
 - b. concentrare le funzioni ed i servizi affini in strutture unitarie;
 - c. articolare ciascuna struttura complessa in unità operative;
 - d. individuare in ciascuna struttura complessa ed in ciascuna unità operativa la graduazione della responsabilità fra il personale addettovi per l'esercizio delle rispettive attribuzioni;
 - e. programmare il coordinamento dell'attività propria di ciascuna struttura complessa ed il collegamento funzionale reciproco fra le stesse strutture;
 - f. prestabilire metodi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e della gestione economica e finanziaria;
 - g. prevedere l'agevole adattamento dell'organizzazione al mutare delle esigenze da soddisfare, mediante qualificazione professionale del personale, adozione di più efficienti metodi e mezzi di lavoro, incentivazione della produttività, ricorso a prestazioni professionali esterne;
 - h. valorizzare e privilegiare la professionalità del personale dipendente anche con il conferimento di incarichi singoli e collegiali;
 - i. consentire il permanente controllo del funzionamento degli uffici e dei servizi da parte degli organi politici del Comune;
 - j. agevolare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale.

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi e l'ordinamento del personale sono informati al conseguimento dei migliori risultati nella gestione che deve essere ispirata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità privilegiando la programmazione per obiettivi.

2. La dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici, le modalità di coordinamento fra Segretario generale e Direttore generale, nel rispetto dei loro autonomi ruoli, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, sono stabiliti nell'apposito regolamento nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali.

Capo II Attribuzioni dei dirigenti

Art. 38 - Funzioni di direzione

1. Spetta ai dirigenti e/o ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Art. 39 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato

1. I posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. La direzione di aree funzionali può essere conferita per obiettivi prestabiliti, secondo rigorosi criteri di selezione riferiti al possesso dei migliori requisiti culturali e professionali, a dipendenti che rivestano una qualifica funzionale inferiore.
3. Le modalità di conferimento, remunerazione e revoca dell'incarico sono disciplinati dal regolamento del personale.

Art. 40 - Attribuzioni del Segretario del Comune:

1. Il Comune ha un Segretario titolare, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
4. Il Segretario Comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento svolge le seguenti funzioni:
 - a. effettua attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - b. salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;

- c. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del T.U.E.L. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
 6. E' ugualmente data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di responsabile di servizio.

Art. 41 - Il Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del "Piano dettagliato di obiettivi" nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al Direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente ad eccezione del Segretario generale.
4. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa delibera di Giunta
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Sezione II Gestione dei servizi reali Capo I Disposizioni generali

Art. 42 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica la normativa vigente relativa alla qualità dei servizi pubblici locali e alle Carte dei servizi.

Art. 43 - Criteri direttivi.

1. I servizi di erogazione di prestazioni reali ai cittadini sono esercitati secondo criteri di:
 - a. programmazione e pianificazione dell'attività, per la razionalità e tempestività degli
 - b) investimenti, degli interventi, delle trasformazioni di struttura e di gestione;
 - c) economia, per l'obiettiva valutazione dei capitali, la previsione ed il rendiconto dei costi e dei ricavi, la ricognizione delle attività e delle passività, con le regole della contabilità generale;
 - d) controllo metodico dei risultati della gestione e dell'efficienza dell'organizzazione.
2. Le tariffe dei servizi a fruizione individuale sono determinate in modo da coprire tendenzialmente il costo e da conseguire l'equilibrio economico della gestione.

3. Le deroghe alla predetta regola, se non siano imposte dalla legge e purchè da questa non vietate, debbono essere motivate da ragioni di utilità pubblica e solidarietà sociale.
4. La gestione dei servizi è disciplinata da regolamento.
5. Dei regolamenti di gestione e delle clausole generali di contratto prestabilite dall'Amministrazione deve consentirsi la piena conoscenza agli utenti.

Art. 44 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) salvo quanto previsto dall'art.115 del d.lgs 267/2000, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può altresì e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I diritti, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 45 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti e dura in carica quanto il Consiglio comunale che l'ha nominato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, non superiore a sette, è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale;
 - b) il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno;
 - c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e

di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
5. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.”

Capo II Istituzione

Art. 46 - Amministrazione dell'Istituzione.

1. L'Istituzione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione di cinque componenti nominati dal Consiglio comunale fra cittadini eleggibili all'ufficio di consigliere comunale, da esso revocabili e sostituibili singolarmente in qualunque tempo.
2. Il Consiglio d'amministrazione resta nell'ufficio quanto il Consiglio comunale. I suoi membri ne decadono comunque per le stesse cause che comportano la decadenza dall'ufficio di consigliere comunale.
3. Il Consiglio di amministrazione è nominato entro 45gg dall'insediamento del Consiglio comunale.
4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.
5. Il Presidente:
 - 1) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione,
 - 2) esercita, per la gestione dell'istituzione, le facoltà che lo Statuto ed il regolamento gli attribuiscono;
 - 3) indirizza, coordina e controlla la gestione dell'Istituzione.
6. Il Consiglio di amministrazione ha, per la gestione dell'istituzione, competenze analoghe a quelle della Giunta comunale. Esso approva inoltre il bilancio ed il rendiconto della gestione.
7. La determinazione dei fini, l'adozione degli atti generali di organizzazione, la costituzione e trasformazione del patrimonio, gli investimenti, l'assunzione di prestiti, gli indirizzi fondamentali, la vigilanza e la verifica della gestione in generale competono agli organi politici del comune secondo le rispettive competenze.
8. Il Consiglio comunale, previa diffida all'adempimento, scioglie il Consiglio di amministrazione che non adotti nei termini assegnati gli atti principali della gestione di sua competenza.
9. La gestione dell'istituzione è disciplinata da regolamento adottato dal Consiglio comunale.

Art. 47 - Gestione finanziaria, patrimoniale, contabile.

1. Il patrimonio dell'Istituzione è parte di quello comunale, descritto in apposita sezione dell'inventario generale.
2. L'Istituzione ha un proprio bilancio annuale, contabilità separata e relativo rendiconto per le sole entrate e spese correnti e per le partite di giro della gestione, secondo le norme regolanti la gestione finanziaria e contabile del Comune.
3. Il bilancio ed il rendiconto annuali costituiscono allegato del bilancio e del rendiconto del Comune.
4. I revisori dei conti del Comune esercitano le attribuzioni loro conferite anche per la gestione dell'Istituzione.

Art. 48 – Organizzazione dell'Istituzione.

1. Il personale dell'Istituzione è compreso nel dotazioni organiche comunali.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Istituzione è parte di quello generale del Comune.
3. Il Direttore dell'Istituzione, nominato dal Consiglio comunale, è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione stessa, con le conseguenti responsabilità.

Sezione III

Controllo e revisione della gestione economica e finanziaria

Capo I

Patrimonio

Art. 49 - Il patrimonio della comunità

1. Il Comune tutela e gestisce il proprio patrimonio in modo da consentirne la migliore fruizione pubblica e, di quello redditizio, la più conveniente utilizzazione economica.
2. Il patrimonio è descritto e stimato in inventari speciali e generale, periodicamente aggiornati. Il riassunto dell'inventario generale è allegato al bilancio preventivo annuale.
3. Le variazioni del patrimonio sono rilevate con apposita contabilità.

Art. 50 - Gestione del patrimonio.

1. Il godimento del patrimonio suscettibile di utilizzazione singola deve essere di regola consentito a titolo oneroso, per corrispettivo adeguato al valore di mercato, se la legge non disponga altrimenti.
2. La concessione di uso a titolo gratuito o per corrispettivo minore del predetto valore deve essere regolata da criteri generali prestabiliti e singolarmente motivata. Saranno privilegiate le associazioni dei cittadini.
3. Se non sia disciplinata dalla legge, l'ammissione al godimento di beni del patrimonio deve essere disposta di regola con procedimenti concorsuali.
4. La concessione di beni del patrimonio in uso speciale o riservato non può pregiudicare o impedire la loro normale fruizione collettiva conforme alla destinazione.
5. La manutenzione ordinaria dei beni a destinazione pubblica può essere affidata ad associazioni e gruppi di cittadini, secondo convenzione e con il contributo del Comune alle spese, senza che ciò comporti privilegi o riserve di godimento.

Capo II Gestione finanziaria

Art. 51 - Bilanci e rendiconti

1. Il bilancio ed il rendiconto annuali sono corredati da:
 - a) analisi delle previsioni e dei risultati finanziari ed economici, tali da consentire la migliore conoscenza della gestione dei servizi, dei loro costi, della loro efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - b) sintesi statistiche atte a misurare e rappresentare l'entità dei fenomeni finanziari ed economici;
 - c) comparazioni diacroniche idonee a raffigurare l'evolversi degli stessi fenomeni in funzione delle loro cause ed a giustificare le previsioni del bilancio pluriennale e della relazione programmatica.
2. I fatti della gestione sono rilevati anche con contabilità economica, distinta per servizi, con i criteri prescritti per le società commerciali in quanto siano applicabili. Le registrazioni contabili sono tenute in modo da consentire in ogni momento la ricognizione dello stato della gestione in rapporto al bilancio.
3. Nel termine fissato dal regolamento di contabilità i responsabili delle strutture dell'organizzazione comunale trasmettono al ragioniere dell'ente le previsioni della spesa corrente per l'anno successivo relative ai servizi da essi diretti.
4. In qualunque momento dell'esercizio essi devono riferire al ragioniere ogni evento che comporti obbligazione di spesa che non sia stata prima regolarmente autorizzata ed impegnata o di squilibrio rispetto alle previsioni del bilancio relative ai servizi cui sono preposti.
5. Nel termine fissato dal predetto regolamento essi devono comunicare al ragioniere la specie e l'entità delle entrate accertate e rimaste da riscuotere, delle spese regolarmente impegnate e delle obbligazioni comunque assunte rimaste da liquidare, relative ai servizi da loro diretti.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità delle anzidette comunicazioni.
7. La Giunta comunale predispone nel termine di legge il progetto dei bilanci annuale e pluriennale e la relazione programmatica per l'esercizio successivo.

Art. 52 - Tributi, contributi e corrispettivi

1. Se non si debba altrimenti provvedere per legge o per eventi straordinari, le tariffe, le aliquote o gli importi dei tributi, dei contributi e dei corrispettivi dei servizi pubblici sono stabilite contemporaneamente all'approvazione del bilancio annuale.
2. La decisione deve essere motivata con l'indicazione delle cause e dei previsti effetti finanziari ed economici del provvedimento. La stessa motivazione deve essere fornita in modo comparato per la scelta di non applicare o di applicare con attenuazione tributi o contributi facoltativi fra tutti quelli consentiti, di applicare con rapporti diversi fra costi e ricavi di gestione i corrispettivi dei servizi pubblici, di accordare riduzioni ed esenzioni.
3. Nella relazione della Giunta comunale al rendiconto annuale il gettito dei tributi, contributi e corrispettivi deve essere specificamente analizzato.

Capo III Controllo e revisione della gestione

Art. 53 - Controllo di gestione.

1. E' istituito il controllo interno di gestione secondo le modalità di legge e di quanto previsto dall'apposito regolamento.
2. Il controllo di gestione si caratterizza in:
 - a) controllo finanziario: inerente alla persistenza dell'equilibrio del bilancio.
 - b) controllo economico: inerente alla rispondenza, in termini di costo/risultato della gestione, ai progetti ed ai programmi approvati dal Consiglio comunale.
 - c) controllo di produttività consistente in indagini periodiche sull'utilizzo del personale e dei mezzi finanziari disponibili in rapporto agli obiettivi dell'Amministrazione.
3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, saranno redatti in modo da consentire la lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Art. 54 - Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori a norma di legge ed in base ai criteri stabiliti dal regolamento di contabilità in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il Collegio svolge la propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.
2. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, a norma di legge e in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità.
3. I revisori possono partecipare alle sedute della Giunta comunale, del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, in particolare per la discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Titolo V

Altri adeguamenti di regolamenti ed ordinamenti

Art. 55 - Adeguamento allo Statuto dei diritti del contribuente.

L'Ente locale adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 56 - Norme a tutela dei disabili

1. Le fonti regolamentari individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero esistenti nel territorio comunale.
2. Il regolamento disciplina compiutamente le modalità organizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Art. 57 – Adozione di regolamenti.

La commissione Statuto già costituita inizia la stesura dei regolamenti applicativi dello Statuto stesso. Qualora non giunga al compimento dei lavori, nella seconda seduta di consiglio del prossimo mandato amministrativo verrà ricostituita.

Art. 58 – Difensore civico. Periodo transitorio.

Alla individuazione del difensore civico si procede entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 59 – Modifiche dello Statuto.

1. Lo Statuto può essere modificato con lo stesso procedimento stabilito dalla legge per la sua adozione.
2. Esso non può essere abrogato se non con la contemporanea adozione di un nuovo Statuto.
3. Qualunque modificazione dello Statuto disapprovata non può essere rideliberata prima che siano trascorsi sei mesi dal suo rigetto.
4. Le modificazioni statutarie che non siano approvate a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune sono sottoposte a consultazione referendaria per la loro abrogazione, se lo richieda almeno un quinto degli elettori entro tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione di adozione.
5. Se alla consultazione partecipi almeno la metà più uno degli elettori e la maggioranza dei votanti si esprima per l'abrogazione, il Consiglio comunale deve rideliberare circa la modificazione per confermarla o abrogarla entro tre mesi dallo svolgimento della consultazione referendaria.

Art. 60 - Abrogazione di norme.

Sono abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali vigenti incompatibili con le disposizioni dello Statuto.

